

In data 13/ 1 / 1997

tra

l'ATAF

e

le organizzazioni sindacali comprensoriali FIT-CGIL, FILT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL

unitamente

alla R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria) ATAF

-viste le normative di legge e di contratto nazionale in materia

-visti i vigenti accordi aziendali ATAF in materia di diritti e prerogative sindacali


si conviene quanto segue

### 1) Contenuto del presente accordo

Il presente accordo regola presso l' ATAF il trattamento dei dirigenti delle organizzazioni sindacali e dei componenti della RSU, eletta ai sensi dell'accordo nazionale 28/3/96,

### 2) Normativa regolatrice della RSU

In materia di compiti, struttura ed elezione della RSU si applica quanto stabilito dagli accordi nazionali di categoria .





### 3) Normativa aziendale sulle prerogative sindacali

#### a) Bacheche per affissioni

La RSU diventerà titolare di una bacheca presso ciascun deposito: le OOSS firmatarie della presente intesa manterranno la titolarità di una bacheca presso ciascun deposito, ai sensi dell' art. 26 del CCNL 23/7/76.


#### b) Locali

I locali dei depositi Cure e Peretola già assegnati alla attuale RSU e alle RSA verranno riconsegnati all'Azienda

L'azienda assegnerà in uso alla RSU i locali oggi destinati alle RSA delle OOSS firmatarie della presente intesa, nell'assetto risultante dalla ristrutturazione dei locali presso i depositi Cure e Peretola.

L'azienda provvederà a quanto necessario per l'abitabilità dei citati ambienti ( luce, riscaldamento e telefono interno); eventuali servizi aggiuntivi ( come ad esempio linea telefonica esterna e fax ) che dovessero essere richiesti e attivati, saranno a carico della RSU.

Nel caso che di una delle organizzazioni sindacali firmatarie non venga eletto alcun rappresentante, la RSU è autorizzata a concedere in uso una delle stanze ad essa assegnate a tale organizzazione, ferma restando nei confronti dell' Azienda la responsabilità della RSU stessa riguardo a tale locale.

  
Maurizio Ciani  
Bongiorno Andrea  
Manno Salomoni  
G. C.



c) permessi sindacali retribuiti

Le parti si danno atto che, ai sensi dei vigenti accordi aziendali, la titolarità annua dei permessi sindacali dal 1° gennaio 1997 è la seguente:

Filt CGIL 7903 ore

Fit CISL 5718 ore

UILtrasporti 5698 ore

Faisa Cisl 3450 ore

UGL 1386

Per l'attività della RSU, per il periodo di mandato 1997/2000 sono assegnati alla medesima, dalle suddette organizzazioni le seguenti quantità annue delle proprie spettanze:

da Filt CGIL 3100 ore

da Fit CISL 1760 ore

da UILtrasporti 1700 ore

da Faisa Cisl 1550 ore

da UGL 750 ore

Ai dirigenti sindacali delle strutture territoriali di categoria ( di cui all'art. 27 del CCNL 23/7/76 ) di ciascuna organizzazione residuano pertanto permessi retribuiti per attività sindacale nelle seguenti quantità annue, corrispondenti alle quantità stabilite dai vigenti accordi aziendali meno la dotazione sopraindicata assegnata alla RSU:

Filt CGIL 4803 ore

Fit CISL 3958 ore



UILtrasporti 3998 ore

Faisa Cisl 1900 ore

UGL 636 ore

Nel caso che di una delle organizzazioni firmatarie non venga eletto alcun rappresentante le quantità di permessi attribuiti da ciascun sindacato alla RSU potranno essere modificate, con conseguente conguaglio e restituzione alla organizzazione sindacale rimasta senza eletti, mediante comunicazione congiunta all'Azienda da parte delle cinque organizzazioni firmatarie della presente intesa, ferma restando la quantità complessiva di permessi erogati dall' Azienda.

La decorrenza dell' attribuzione dei permessi alla RSU è dall'entrata in carica della medesima.



Handwritten signatures and notes, including names like "Manno", "Bongiorno", and "Andreas".



Resta stabilito che la titolarità dei permessi rimane alle OO.SS. e che la destinazione di una quota alla RSU deve intendersi valida per il periodo della sua durata in carica, e dovrà essere confermata o modificata in occasione di ciascuna rielezione.

In particolare il monte ore assegnato alla RSU potrà essere variato in rapporto all' eventuale futura variazione del numero dei suoi componenti

Nel caso tuttavia che si verificassero nuove necessità nel corso del mandato dell'attuale o di quello delle prossime RSU, si potrà concordare una diversa ripartizione dei permessi tra OOSS territoriali e RSU.


I permessi dovranno essere richiesti:

- per la RSU: su appositi moduli intestati RSU, a firma di almeno uno dei componenti la Segreteria ( coordinatore e segretari) e secondo le modalità indicate dall'Azienda.
- per le strutture territoriali: su appositi moduli intestati a ciascuna organizzazione, a firma di almeno uno dei segretari responsabili autorizzati e secondo le modalità indicate dall'Azienda.

I permessi utilizzati verranno computati per anno solare; nel caso che l'utilizzo sia inferiore alla spettanza il residuo, fino ad un massimo del 15% della spettanza annua, verrà accreditato per l'anno successivo

Nel caso di utilizzi superiori al monte ore annuale, che non potranno comunque eccedere il 15 per cento, si procederà all'addebito sull' anno successivo.

Le parti si danno atto che i permessi attribuiti alla RSU individuano e assorbono complessivamente quelli riferibili alle precedenti RSA ; i permessi delle singole organizzazioni territoriali permangono invece quali spettanze separate per ciascun sindacato.



Handwritten signatures and stamps, including the name "Luciano Lusso" and other illegible signatures.



d) turni fissi

Ai dipendenti aziendali dirigenti delle strutture sindacali territoriali di categoria spettano turni fissi per attività sindacale da scegliersi tra quelli esistenti nel reparto di attività di ciascun dirigente,

Le quantità riferite a ciascuna organizzazione: sono le seguenti:

Filt CGIL 11

Fit CISL 8

UILtrasporti 8

Faisa CISAL 7

UGL 4

Ai componenti della RSU spettano turni fissi per attività sindacale, sempre da scegliersi tra quelli esistenti nel reparto di attività di ciascun delegato;

Il numero dei turni per l' RSU è al massimo di 29 per l'attuale mandato.



La tipologia dei turni di cui ai punti precedenti verrà concordata tra RSU e Azienda; in caso di non accordo si limiterà la scelta tra i tipi e le quantità di turni effettivamente assegnati a rappresentanti sindacali alla data di sottoscrizione del presente accordo.

I turni dovranno essere richiesti dai responsabili sindacali preventivamente resi noti all'Azienda da ciascuna organizzazione , con il preavviso di almeno 45 giorni e secondo le modalità indicate dall'Azienda

d) rappresentanza della RSU

La rappresentanza della RSU in ogni ambito di trattativa con l'Azienda spetta al Coordinatore, ai segretari ed ai responsabili delle commissioni .

Pertanto ogni intesa con l'Azienda sarà riconosciuta valida dalle OO.SS. firmatarie del presente verbale e dalla RSU purchè sottoscritta da uno o più dei soggetti sopraindicati.





#### 4) Rapporto della presente normativa con le altre esistenti in materia sindacale

Le previsioni del presente accordo sono riferite a tutte le articolazioni territoriali delle OOSS firmatarie e alla RSU.

I permessi sindacali rientranti nei monte-ore prima indicati potranno anche essere saltuariamente ed eccezionalmente richiesti per attività sindacale di dipendenti non componenti degli organi direttivi o della RSU.

Il presente accordo è valutato dalle parti contraenti di miglior favore rispetto agli accordi nazionali e aziendali in materia ed a quanto disposto dalla legge 300/70 e pertanto assorbe e sostituisce quanto contenuto in tali normative, alle quali le OO.SS. firmatarie e la RSU esplicitamente rinunciano, con l'eccezione dei permessi non retribuiti di cui all' art 24 della legge 300/70 e art.30 del ccnl 23/7/76 e quanto previsto dall' art. 26 del ccnl 23/7/76

Le parti dichiarano altresì abrogate tutti le precedenti intese aziendali in materia di diritti sindacali (turni, permessi, ecc) stipulate tra azienda e OO.SS. firmatarie del presente accordo, e in particolare gli accordi 4/12/85, 11/12/86 (Cisnal e Faisa-Cisal), 28/11/88, 28/6/91 punto E.6.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and text:]*  
Manno Solvanti  
S. C.  
Manno Manno  
Bompani Andes  
Bompani Andes



### 5) Clausola di aggiornamento

Il presente accordo potrà essere modificato dalle eventuali diverse disposizioni in materia di diritti e prerogative sindacali contenute negli accordi nazionali futuri.

### 6) Norme finali

Il presente accordo è a tempo indeterminato con possibilità di recesso unilaterale di una delle parti firmatarie con preavviso di almeno 3 mesi.

Per l'A.T.A.F.



per le OO.SS.

FIT-CGIL

FILT-CISL

UILTRASPORTI

FAISA-CISAL


UGL



Mario Sabatini

Antonio Muro

Domenico Anduso



per la RSU

